



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori LEDDI, ANTEZZA, BAIO, BUBBICO,  
CARLONI, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FIORONI,  
Massimo GARAVAGLIA, GHEDINI, GRANAIOLA, MAZZUCONI, MUSI,  
PERDUCA, PORETTI, SANGALLI, SERRA, STRADIOTTO e VITA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 2008**

Norme in materia di agevolazioni fiscali alle piccole e medie imprese creditrici della pubblica amministrazione nonché in materia di credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate

ONOREVOLI SENATORI. - Nessun aiuto alle imprese non in regola con i pagamenti della pubblica amministrazione, nessun aiuto alle pubbliche amministrazioni inefficienti e in ritardo nei pagamenti per inefficienze burocratiche. Le disposizioni che si propongono intendono da un lato consentire alle imprese di utilizzare le somme in compensazione, con un sostanziale ribaltamento delle norme che prevedono il blocco dei pagamenti in caso di debito fiscale o contributivo; dall'altro, in caso di non convenienza per le aziende della compensazione, prevedono di attivare un circuito finanziario virtuoso tra

banche e imprese in crisi di liquidità per il mancato o ritardato pagamento di somme dovute per fornitura di beni e servizi realizzati da lavoratori autonomi, piccole imprese e artigiane. La convenzione con le banche è mutuata da quella prevista dal Governo per la rinegoziazione dei mutui. Si prevede anche il coinvolgimento diretto della Cassa depositi e prestiti e dei consorzi di garanzia dei fidi.

Un analogo meccanismo è previsto per i fondi prenotati e non erogati alle imprese a titolo di credito di imposta per i progetti di investimento realizzarsi nelle aree svantaggiate.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. I soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, utilizzano le somme nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui tale mancato pagamento si è verificato a compensazione delle imposte dirette e indirette dovute nello stesso esercizio, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La compensazione è ammessa esclusivamente ove non ricorrano per i soggetti creditori le circostanze di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

2. Le amministrazioni pubbliche e le società a totale partecipazione pubblica, di cui al comma 1, una volta verificata l'impossibilità di effettuare i pagamenti dovuti, in relazione alle disponibilità di bilancio e esclusivamente per esigenze di rispetto delle norme fissate dal patto di stabilità interno, rilasciano un certificato di attestazione della qualità di creditore con l'indicazione delle

somme dovute. Tale procedura non è ammessa per le pubbliche amministrazioni in dissesto finanziario.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le modalità ed i criteri di accesso a finanziamenti e altre forme di prestito bancario a favore delle imprese a valere sulle somme dovute dalla pubblica amministrazione. Nella convenzione si prevede che la remunerazione del costo dei finanziamenti erogati è calcolata a scempero delle somme dovute alle imprese e non è a carico del bilancio dello Stato.

4. I finanziamenti erogati ai sensi del comma 3 sono assistiti dalla garanzia prestata dai Consorzi di garanzia dei fidi in modo da ridurre il costo dei finanziamenti erogati al tasso euribor.

5. La Cassa depositi e prestiti spa riacquista a tasso zero i crediti certificati ai sensi del comma 2. Presso la Cassa depositi e prestiti spa è costituito un fondo per erogare finanziamenti agli enti locali in grado di dimostrare che il mancato pagamento per forniture di beni e servizi dipende esclusivamente dal rispetto delle prescrizioni del patto di stabilità interno.

6. Al fine di accelerare la realizzazione dei progetti di investimento di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e per i quali è stata presentata l'istanza per la fruizione del credito di imposta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla

legge 2 agosto 2008, n. 129, e per i quali la fruizione delle somme è prevista a partire dal 2010, la convenzione di cui al comma 3 prevede forme di erogazione di finanziamento a tasso agevolato, calcolato al 50 per cento del tasso euribor.





